

Crat.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Potenza - Sezione Civile

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei

Magistrati

Dott. Presidente Relatore

Dott. Giudice

Dott. Giudice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. 1000/2007, avente

TRA

ricorrente

E

resistente

NONCHE'

PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Potenza;

interventuto

Letti gli atti e a scioglimento della riserva;

osserva

al gratuito patrocinio-

già genitore collocatario



ha chiesto che sia collocato presso di lui anche (e ciò a modifica delle condizioni concordate in sede di separazione consensuale omologata

ha, per converso, insistito per la conferma dell'attuale situazione, denunciando un significativo condizionamento del minore da parte ha, a sua volta, richiesto la collocazione

2. Disposta la comparizione delle parti, il Tribunale, preso atto che le relazioni allegate alla produzione della resistente lasciavano emergere effettivamente una difficile situazione psicologica di un atteggiamento di "assoluto rifiuto di una qualunque forma di apertura verso un'ipotesi di maggiore collaborazione genitoriale", ha disposto c.t.u. psicologica sull'intero nucleo familiare.

3. Dall'esame dell'elaborato peritale (nei cui confronti nessun rilievo è stato tempestivamente sollevato e che, per la sua estrema profondità ed analiticità, deve, in ogni caso, essere integralmente richiamato in questa sede) è emerso che:

"si trova in una condizione estremamente pericolosa per il suo corretto sviluppo



psichico a causa della estrema conflittualità genitoriale che lo espone a uno stress costante e disfunzionale", conflittualità che "ha inciso già sulla scelta di rifiutare qualsiasi rapporto con [] e per la quale è possibile indicare la presenza di una dinamica di Alienazione Parentale", sì che "a causa delle modalità relazionali e comportamentali agite [] nei confronti [] è esposto ad un elevato rischio psicologico ... di rimanere imbrigliato anch'egli in una situazione di Alienazione Parentale",

b)" ha un buon rapporto con entrambi i genitori, ma nelle situazioni di maggiore tensione, può mettere in atto "atteggiamenti oppositivi nei confronti [] volte al limite del rifiuto".

Alla stregua delle dette considerazioni, ritiene il Tribunale che sia non opportuno modificare la collocazione prevalente di [], ma che sia necessario procedere (in sostanziale coerenza con le risultanze della c.t.u.) a un ampliamento dei periodi di permanenza presso []

Sempre in forza degli accertamenti dell'ausiliario, deve escludersi una diversa collocazione d []

4. Le contrapposte posizioni assunte dalle parti nei rispettivi atti devono trovare una composizione nella



nuova regolamentazione della permanenza del minore presso il nei sensi di cui al dispositivo.

5. Il non integrale accoglimento delle conclusioni reciprocamente avanzate induce a dichiarare compensate le spese del giudizio.

Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico di parte resistente.

P.Q.M.

1) a modifica delle condizioni della separazione intervenuta tra le parti, fermo l'affido condiviso dei minori e la collocazione di presso e e

presso , ferme tutte le altre previsioni, dispone che potrà permanere presso ;

a) per due giorni settimanali (il martedì e il giovedì), dall'uscita della scuola (')

) sino alle 21.30, ovvero, nel caso in cui nei detti giorni le attività scolastiche siano sospese, dalle 9.30 alle 21.30;

b) a fine settimana alterni, dal sabato, con prelievo all'uscita di scuola, alla domenica alle 21.30, ovvero, nel caso in cui nel sabato le attività scolastiche siano sospese, dalle 9.30 del sabato alle 21.30 della domenica;

c) durante le festività natalizie per 5 giorni consecutivi, con possibilità di pernottamento;



- d) durante le festività pasquali per 2 giorni consecutivi, con possibilità di pernottamento;
- e) nel periodo estivo, per 15 giorni consecutivi con possibilità di pernottamento a luglio e per 15 giorni consecutivi con possibilità di pernottamento ad agosto;
- 2) dichiara compensate tra le parti le spese di lite;
- 3) pone le spese di c.t.u., separatamente liquidate, a definitivo carico di parte resistente;
- 4) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. POTENZA, li

Il Presidente relatore

Dott

TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO